12481/13

81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/01/2013

ORDINANZA N. 1481

REGISTRO GENERALE N. 35744/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ALDO GRASSI	- Presidente -
Dott.	PIETRO DUBOLINO	- Consigliere -
Dott.	SILVANA DE BERARDINIS	- Consigliere -
Dott.	PIERO SAVANI	- Consigliere -
Dott.	STEFANO PALLA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LEONARDI LIBORIO N. IL 03/09/1978

avverso la sentenza n. 6615/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/05/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Leonardi Liborio ricorre avverso la sentenza emessa il 2.5.12 dalla Corte di appello di Milano con cui è stato dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto avverso la sentenza 13.4.10 del Tribunale di Monza con la quale il prevenuto è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa.

Deduce il ricorrente nullità della sentenza per carenza di motivazione, essendosi chiesto con l'atto di appello sia l'esclusione della recidiva che la riduzione della pena, con motivi specifici anche se sintetici.

Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, non argomentando in ordine alla asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, la quale peraltro ha compiutamente indicato le ragioni della ritenuta violazione del disposto di cui all'art.581 c.p.p., evidenziando come, con i motivi di appello, fosse stata chiesta l'esclusione della recidiva, in quanto <il condannato finirebbe per espiare l'intera pena >, considerazione che non attiene dunque all'istituto della recidiva, come pure aspecifica è stata ben ritenuta dai giudici di appello la richiesta di riduzione della pena, comminata in misura assai vicina ai minimi edittali.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 gennaio 2013

IL CONSIGLIERE estensore

Stefano Roma

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

15 MAR 2013

Il Funzionario Giudiziario
Maddalena Romeo

IL PRESIDENTE